ESENZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI — art. 228 Codice Proprietà Industriale

ESENZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI art. 228 Codice Proprietà Industriale

1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive può concedere l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non è tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016